

La Giunta Comunale

Vista la Legge n° **244** / 2007 (finanziaria 2008) che ha dettato alcune nuove disposizioni in materia di affidamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione;

Preso atto che la materia degli incarichi esterni è stata oggetto di ulteriori modifiche normative contenute negli artt. **46** e **47** - del Decreto Legge n° **112** / 08, convertito con Legge n° **133** / 08, nell'art. **22**, comma **2°**, della Legge n° **69** / 2009 e nell'art. **17**, comma **26°**, del Decreto Legge n° **78** / 2009;

Vista l'attuale formulazione dell'art. **7** - del Decreto Legislativo n° **165** / 2001, che disciplina il conferimento degli incarichi individuali ad esperti esterni;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di giunta comunale n° **37** - del **23/03/1999**, comprensivo delle disposizioni regolamentari per il conferimento di incarichi all'esterno dell'Ente;

Ritenuto di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni, al fine di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Ente alle nuove normative;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. **49**, comma **1°**, del Decreto Legislativo (T. U. E. L.) 18/08/2000, n° **267**;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai convenuti;

Delibera

- **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

- **approvare** la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

- **approvare** il nuovo testo del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Amministrazione, redatto secondo le disposizioni normative vigenti ed **allegato** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **dare atto** che il presente Regolamento approvato con il presente provvedimento, **sostituisce** le disposizioni regolamentari approvate con propria precedente deliberazione n° **37** - del **23/03/1999**, concernente il "**Regolamento sul funzionamento degli Uffici e Servizi**";

- **trasmettere** copia del presente atto, **entro trenta giorni** dalla sua adozione, alla **Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti**, in ossequio al disposto di cui all'art. **3**, comma **57**, della citata Legge n° **244** / 2007 (Legge Finanziaria 2008);

- **trasmettere** la presente in elenco, ai sig.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. **125** - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° **267**;

- **con separata votazione** palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. **134** – comma **4°** - T. U. E. L. 18/08/2000, n° **267**. –

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione -

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 - del D. Lgs. n° 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n° 267/2000.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, possono qualificarsi di natura occasionale a termini dell'articolo 61, comma 2, del D. Lgs. n° 276/2003¹, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 61, comma 1, dello stesso decreto 276².
3. Gli incarichi di cui al presente articolo si qualificano come contratti d'opera professionale a termine degli articoli 2222 e 2230 **codice civile**, ed in quanto tali determina a carico dell'incaricato l'obbligo di una prestazione di risultato.

Articolo 2 – Presupposti –

1. **Ciascuna** struttura organizzativa dell'ente, valuta, secondo gli obiettivi assegnati, la necessità di ricorrere ai contratti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1.
2. **Il responsabile** della struttura interessata, in relazione agli obiettivi da realizzare, ed all'incarico da conferire, effettua una specifica istruttoria nella quale, in particolare:
 - a) **Accerti** la necessità dell'incarico in relazione a specifici obiettivi e progetti da realizzare, qualificando la natura dell'incarico, se occasionale o di collaborazione;
 - b) **Accerti**, sulla base della dotazione organica assegnata alla struttura e, previo interpello ai responsabili delle altre strutture, l'assenza di figure in grado di assolvere ai contenuti dell'incarico.
L'impossibilità di ricorrere a figure presenti tra i dipendenti dell'ente può derivare anche da una situazione di natura contingente. Anche in questo caso il responsabile della struttura interessata dà atto delle circostanze che non consentono il ricorso, nella circostanza, a personale dipendente.
 - c) **Individua** la finalità dell'incarico con riferimento ai risultati attesi a seguito del suo espletamento.³
 - d) **Individua** gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, specificando se il possesso della laurea è coerente con l'oggetto dell'incarico, o se da esso si possa prescindere sussistendo le circostanze di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n° 165/2001⁴.

¹ **Dalla** disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

² **Ferma** restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

³ **La presente** lettera va ad integrare la precedente lettera a) al fine di fornire una motivazione completa a supporto dell'affidamento.

- e) **Definisce** il compenso della prestazione e gli elementi dal quale risulti la sua congruità con l'oggetto dell'incarico, desumibili anche da ricognizioni presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni, altri soggetti, ecc.

Articolo 3 - Individuazione delle professionalità -

1. **L'Ufficio** competente della struttura interessata, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) **La** definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) **Gli** specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) **La** durata dell'incarico;
 - d) **Luogo** e modalità di svolgimento dell'incarico, individuando le modalità di coordinazione del soggetto incaricato con la struttura dell'ente;
 - e) **Compenso** della prestazione con le relative informazioni quali la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale, l'eventuale trattamento di trasferta, ecc.
 - f) **Indicazione** della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. **Nel** medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

Articolo 4 - Requisiti dei destinatari -

1. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre che i concorrenti:
 - a) **Siano** in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'U/E.;
 - b) **Non** siano titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'amministrazione;
 - c) **Non** siano consulenti legali, tecnici o amministrativi dei soggetti di cui alla lettera a);
 - d) **Non** si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
 - e) **Non** abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente.⁵
 - f) **Non** abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.⁶
 - g) **Non** siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati.
 - h) **Siano** in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, eccetto i casi in cui si possa prescindere da tale requisito di cui all'articolo 2, lettera d).
2. **Le** suddette situazioni devono essere dichiarate dal concorrente nelle forme della dichiarazione sostitutiva, fermi restando i controlli sulla loro veridicità.

4 **Si** prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

⁵ **Articoli 4 e 5 - L. 27 marzo 2001, n° 97** "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"

⁶ **Articoli 32-ter e 32-quater** codice penale.

3. In tutti i casi in cui si procede a selezione devono essere previste modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Articolo 5 - Procedura comparativa -

1. **L'Ufficio** interessato all'affidamento dell'incarico, effettua la valutazione dei **curricula** presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite dal responsabile della struttura, delle quali facciano parte gli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. **Ad** ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) **Qualificazione** professionale;
 - b) **Esperienze** già maturate nel settore di attività di riferimento e livello di conoscenza della normativa di settore;
 - c) **Qualità** della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) **Eventuali** riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso.

Altri elementi di valutazione potranno essere individuati dall'Ufficio, anche sulla base della specificità dell'incarico.

In ogni caso i criteri di valutazione riferiti ai vari elementi devono essere espressamente contenuti nel bando in termini oggettivi.

Articolo 6 – Esclusioni -

1. **Le** disposizioni del presente regolamento non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione.
2. **Sono** esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che esauriscono in una prestazione episodica da svolgere in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.
3. **Il** presente regolamento, inoltre, non si applica:
 - a) **Al** conferimento di incarichi per lezioni, conferenze, e quant'altro assimilabile, quando siano prestazioni occasionali a termini del comma 2;
 - b) **Al** conferimento di incarichi per attività inerenti i servizi di architettura e ingegneria ai quali si applicano le norme del Codice dei contratti.

Articolo 7 - Affidamento dell'incarico -

1. **L'atto** di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, anche **per relationem** riferita all'istruttoria svolta dal responsabile della struttura interessata, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato, del compenso previsto, delle modalità di pagamento, delle forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico e dei termini di esecuzione.
2. **Il** rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario del contratto viene regolato mediante apposita convenzione o disciplinare redatto in forma scritta.
3. **Ogni** incarico deve essere affidato per uno scopo specifico ad un soggetto determinato.
4. **Salvo** casi particolari in cui è necessario garantire continuità nello svolgimento di un determinato incarico per la natura e l'oggetto dello stesso, non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
5. **Non può** essere rinnovato l'incarico per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. Il rinnovo dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno. Rimane fermo il compenso pattuito per i progetti individuati.

6. **All'incaricato** non è consentito intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
7. **Sono** fatte salve le procedure di cui all'articolo 53 - del D. lgs. n° 165 / 2001, in materia di autorizzazione, qualora gli incarichi abbiano come soggetti destinatari lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Articolo 8 - Contenuto del contratto -

1. **I principali** contenuti del contratto di incarico sono:
 - a) **L'indicazione** delle generalità del contraente;
 - b) **L'oggetto** della prestazione;
 - c) **Le modalità** di esecuzione e di adempimento;
 - d) **Il termine** di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - e) **L'ammontare** del corrispettivo delle prestazioni rese e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione;
 - f) **La specifica** accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del contraente;
 - g) La determinazione delle penali pecuniarie che, in ogni caso, non potranno superare il **25 %** del valore complessivo del corrispettivo contrattuale, e le modalità di applicazione;
 - h) **Le eventuali** garanzie da prestarsi da parte del contraente;
 - i) **La definizione** dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j) **Il foro** competente in caso di controversie.

Articolo 9 – Modalità di svolgimento degli incarichi -

1. **Ai fini** dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti attinenti alle attività oggetto dell'incarico, e di avere informazioni dal personale competente.
2. **Per** l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'ente oltre a quanto definito contrattualmente
3. **Il comune** è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 10 - Verifica dell'esecuzione dell'incarico -

1. **Il responsabile** della struttura competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. **Qualora** i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. **Qualora** i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto -

1. **Fatta** salva l'applicazione delle penalità previste nella convenzione, ed i casi previsti dall'articolo **10**, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) **Quando** non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico pattuiti mediante la convenzione;
 - b) **Quando** il professionista non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi dell'articolo **1176** codice civile.
2. **E' fatto**, in ogni caso, salvo il risarcimento del danno.
3. **L'Amministrazione** può revocare l'incarico mediante atti opportunamente motivati, quando viene meno, per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il soggetto esterno, ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
4. **Quando** l'amministrazione intende revocare l'incarico, deve dare avviso all'interessato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima. **La revoca** è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.
5. **Spettano**, comunque all'incaricato le eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Articolo 12 - Pubblicità ed efficacia -

1. **Dell'avviso** di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. **Dell'esito** della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. **L'efficacia** dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo **3, comma 18** - della legge **244 / 2007**⁷.

Articolo 13 - Norme finali -

1. Nel presente regolamento, il richiamo all'Amministrazione comunale, va inteso riferito ai soggetti competenti secondo l'organizzazione dell'ente, a porre in essere le attività volta per volta richieste.

⁷ I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo **1, comma 2**, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°. **165**, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.